

N. R.G. 6098/2020



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE**

Il Giudice,

letto il ricorso promosso da MANTOVANI LIALA, nata a Bologna il 5.1.1960, ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento);

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Rilevato che MANTOVANI LIALA ha proposto un piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 della legge 3/2012;

letta la relazione e la successiva integrazione depositate dai professionisti delegati dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Davide Bozzoli e avv. Alessandro Bulgarelli, conformi alle previsioni dell'art. 9, comma 3bis, l. 3/2012, così come modificato dalla legge 176/2020 citata;

dato atto al piano sono stati allegati tutti i documenti elencati all'art. 9, l. 3/2012 e ss. modifiche (anche tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge 176/2020 sopra citata);

considerato che il piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.);

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a), legge 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a tutti i creditori e che sono state presentate osservazioni da [REDACTED] che ha eccepito che la situazione di sovraindebitamento è dipesa da colpa grave della ricorrente, nonché l'assenza di



adeguate informazioni riguardo ai motivi che hanno determinato il sovraindebitamento;

ritenuto che – con riguardo al secondo profilo – la relazione dell'OCC e la successiva integrazione, se pur certamente non dettagliate, siano sufficienti a individuare i motivi che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento;

rilevato che l'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte è dipeso originariamente dal fallimento dell'impresa del compagno della ricorrente e del successivo decesso di quest'ultimo, avvenuti dopo la contrazione del mutuo del 2011 per l'acquisto della prima casa. Solo in seguito a tali eventi, la ricorrente ha fatto ricorso a contratti di finanziamento per reperire la liquidità necessaria a fronteggiare le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo ed il proprio mantenimento;

ritenuto pertanto che si possa affermare che le obbligazioni siano state assunte confidando ragionevolmente sull'entità disponibile del proprio reddito e di quello dell'allora compagno, il cui decesso non era certamente prevedibile;

rilevato in ogni caso che la legge 176/2020 ha ridimensionato il concetto di meritevolezza all'ipotesi in cui il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 2bis, lett. d-ter, introdotto dalla legge 176/2020);

tenuto conto che si tratta dello stesso concetto previsto all'art. 69 CCII (la cui entrata in vigore è prevista per il 1.9.2021) nel disciplinare le condizioni soggettive ostative all'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

rilevato inoltre che dalla relazione integrativa dell'OCC è emerso che [redacted] non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato e, conseguentemente, non può far valere cause di inammissibilità della proposta od opporsi alla stessa ex art. 12, comma 3-ter, l. 3/2012;

ritenuto che la presente procedura di indebitamento possa aver riguardo anche al credito oggetto di cessione volontaria a favore di [redacted] in quanto – al pari del restante patrimonio – lo stesso costituisce una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali, come esplicitamente disposto dal comma 1bis dell'art. 8 l. 3/2012 introdotto dalla legge 176/2020 ai sensi del quale *“La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la*



*ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo”;*

rilevato che la ricorrente ha sostanzialmente chiesto, pur non avendolo esplicitato nelle conclusioni, anche “la sospensione” del pignoramento presso terzi;

dato atto che nel caso di specie la procedura esecutiva era già conclusa al momento della presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di sovraindebitamento, vista la già avvenuta emissione dell'ordinanza di assegnazione da parte del Giudice dell'Esecuzione;

ritenuto tuttavia che la tutela della *par condicio creditorum*, rispetto alla quale rappresenta un naturale corollario il tendenziale principio di universalità del patrimonio destinato ai creditori, giustifichi la declaratoria di inefficacia richiesta;

rilevato infatti che nel caso di specie l'azione esecutiva si era in effetti già conclusa, sotto il profilo processuale, con l'assegnazione al creditore pignoratizio; trattandosi, tuttavia, di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio, l'assegnazione non aveva e non ha tuttora esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto; di conseguenza se l'assegnazione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva, in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità;

ritenuto che, con riferimento al fallimento, la Cassazione ha avuto modo di affermare che *“in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal “debitor debitoris” al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta “salvo esazione”, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore,*



*subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016); ritenuto che tali principi debbano applicarsi anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, avendo la Suprema Corte valorizzato in più occasioni la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata (cfr. "sebbene la I. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile" (cfr. Cass., sez. I, 17834/2019); ritenuto quindi che anche in questa procedura concorsuale debba prevalere il principio di parità di tutela dei creditori, piuttosto che il mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'inizio della procedura; rilevato, del resto, che il piano del consumatore – se pur non sottoposto a voto – ha natura sostanzialmente pattizia, essendo notificato a tutti i creditori che possono proporre osservazioni od opporsi all'omologa. Il piano, dunque, il cui contenuto non è predeterminato dalla legge, in caso di esito positivo del procedimento, vincola tutti i creditori. Non essendosi il creditore [REDACTED] opposto alla proposta del*



debitore (regolarmente notificatagli – cfr. allegati nota OCC del 10.3.2021), si deve ritenere che la stessa produca effetti anche nei suoi confronti;

ritenuto, quindi, che i pagamenti che dovrebbero essere eseguiti successivamente all'omologa da parte del terzo debitore debbano essere dichiarati inefficaci;

ritenuto infine, quanto al rapporto di mutuo, che l'art. 8, comma Iter, della legge 3/2012 consenta al consumatore di prevedere il rimborso delle rate alla scadenza convenuta, se le obbligazioni sono state adempiute al momento della proposta o se vi autorizzazione del giudice;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore ex art. 12bis, comma III, l. 3/2012 e ss. modifiche;

considerato che i professionisti incaricati alla gestione della crisi dovranno risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale ex art. 12bis, III comma, l. 3/2012 e ss. modifiche, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;

visti gli artt. 7 e ss. della legge 3/2012 così come successivamente modificata;

#### **P.Q.M.**

1. omologa il piano del consumatore predisposto da MANTOVANI LIALA, nata a Bologna il 5.1.1960;
2. dispone che la debitrice effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
3. dichiara l'inefficacia del pignoramento eseguito nei confronti di Mantovani Liala da [REDACTED] (rg. 3081/2015) e della conseguente ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Bologna, con riferimento unicamente agli emolumenti maturati successivamente alla pubblicazione del provvedimento di questo giudice;
4. dispone lo scioglimento del contratto di finanziamento con cessione dello stipendio stipulato da parte ricorrente con [REDACTED], con cristallizzazione del debito residuo alla data di deposito del presente provvedimento;



5. attribuisce ai professionisti incaricati come O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;
6. dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale [www.tribunale.bologna.giustizia.it](http://www.tribunale.bologna.giustizia.it), nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

*Bologna, 10 giugno 2021*

IL GIUDICE

*Antonella Rimondini*

